



# Comune di ARBOREA

Provincia di Oristano

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1** **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio svolto sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Arborea, in riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 5 del 18 maggio 2006, come modificata dalla Legge Regionale n° 17 del 6 dicembre 2006, dal Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998 ed in ossequio ai criteri generali dettati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b. Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c. Aree pubbliche: Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. Posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- e. Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
- f. Fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- g. Presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h. Presenze effettive in una Fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- i. Posteggio libero: il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;

Viale Omodeo n. 5 - 09092 Arborea

- j. Miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- k. Scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- l. Spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- m. Spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nell'ambito dei posteggi dati in concessione agli operatori, il Comune ha facoltà di imporre particolari limitazioni all'assortimento merceologico nell'ambito del settore, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

4. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, o concessi per un solo giorno o per periodi comunque limitati;
- b) su qualsiasi area, negli spazi e negli orari definiti dal presente regolamento, purché in forma itinerante.

## **Art. 2**

### **REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione con provvedimento espresso, i seguenti soggetti:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

2. Limitatamente ai casi di cui alla lettera a) del comma precedente, l'incapacità del soggetto fallito cessa automaticamente con l'emissione del decreto di chiusura del fallimento. In tali casi non è pertanto richiesto alcun ulteriore provvedimento di riabilitazione.

3. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale in materia di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione ai sensi del Decreto Interassessoriale n° 739/1 del 28/02/2007. I corsi svolti in altre Regioni o in data antecedente l'entrata in vigore di detto decreto sono validi soltanto per l'abilitazione prevista dal corso stesso;

- b) essere in possesso di un titolo di studio sostitutivo del corso abilitante di cui alla lettera a), indicato nel Decreto Interassessoriale n° 739/1 del 28/02/2007, ovvero:
- laurea in medicina e veterinaria;
  - laurea in farmacia;
  - laurea in scienze dell'alimentazione;
  - laurea in biologia;
  - laurea in chimica;
  - laurea in agraria;
  - laurea in economia;
  - laurea in giurisprudenza;
  - laurea in scienze politiche;
  - laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
  - diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a conclusione di percorsi di durata non inferiore a due anni, attinenti la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;

Si considerano equipollenti ai titoli universitari sopra indicati tutti i diplomi appartenenti alla medesima classe di laurea, ai sensi del D.M. 04/08/2000;

- c) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio nel settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per la sola somministrazione di alimenti e bevande, essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la somministrazione di alimenti e bevande. Poiché il R.E.C. è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.L. n° 223 del 4 luglio 2006, a partire dal 4 luglio 2011 nessun soggetto potrà vantare il possesso di tale requisito;

4. Per le ditte individuali, il titolare dovrà essere personalmente in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente articolo.

5. Per le società, il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente articolo dovrà essere posseduto dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta alla gestione dell'attività. La designazione del preposto viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- dichiarazione indicante le generalità del soggetto preposto, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- accettazione dell'incarico da parte del preposto, contenente la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali e professionali.

Il preposto dovrà garantire, di regola, l'effettiva presenza nei locali dell'esercizio, salvo brevi ed occasionali assenze, e dovrà comunque sovrintendere alla conduzione dell'attività e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di igiene, trattamento e distribuzione commerciale degli alimenti e delle bevande.

6. I requisiti morali previsti dalla legge n° 575 del 31 maggio 1965 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti indicati nell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n° 252/1998, ovvero:

- per le società in nome collettivo (s.n.c.): tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia, di cui all'art. 2506 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i soci o consorziati per conto dei

quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, esclusi i titoli di studio universitari equiparati, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e le società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea dovranno presentare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, rilasciato dalla Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. n° 229 del 20 settembre 2002. Analoga procedura si applica nei casi di titoli conseguiti da cittadini italiani nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea.

### **Art. 3 PRINCIPI GENERALI**

1. Le procedure di denuncia di inizio di attività, di dichiarazione autocertificativa e di comunicazione, in materia commerciale ed in materia urbanistica, disciplinate dal presente regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori dell'Amministrazione Comunale, sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità.

2. Tutte le domande e comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate a mano, o inviate con raccomandata a/r, esclusivamente a: Comune di Arborea – viale Omodeo n° 5 – 09095 Arborea (OR). Sono fatte salve le modalità di trasmissione telematica dei documenti, previste dal D.Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005, qualora la stazione emittente e quella ricevente dispongano di strumenti idonei.

3. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge n° 241/90 e dal regolamento comunale in materia.

TITOLO II  
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

**Art. 4**  
**MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:
  - a) può essere svolto su tutte le aree pubbliche, tranne quelle individuate nel successivo comma 2;
  - b) in caso di vendita effettuata mediante veicoli, la sosta deve avvenire osservando le norme del codice della strada, e comunque in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione;
  - c) l'esercente potrà sostare in uno stesso luogo complessivamente per non più di un'ora, e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della compravendita con l'acquirente;
  - d) in ogni caso, l'esercente non potrà rimanere nella stessa posizione in assenza di clienti, attendendo l'arrivo di acquirenti, per oltre dieci minuti consecutivi;
  - e) trascorsi i termini sopra riportati, l'esercente dovrà spostarsi di almeno 300 metri;
  - f) è fatto divieto di effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale, per più di un'ora consecutiva;
  - g) al termine delle operazioni di vendita, l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.
  
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è permesso nell'ambito delle seguenti zone del territorio comunale:
  - a) piazza Maria Ausiliatrice e vie adiacenti, nel raggio di cento metri;
  - b) spiagge e pinete;
  
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è permesso esclusivamente dalle ore 08:30 alle ore 12:30, ed è vietato nei giorni di mercato e nei giorni in cui vi siano sagre, fiere ed altre manifestazioni che prevedano l'assegnazione di posteggi per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche.
  
4. In occasione di particolari eventi o ricorrenze, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante in deroga ai limiti riportati ai commi 2 e 3.
  
5. Gli organi di Polizia Municipale hanno facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, purché motivate da ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.
  
6. Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo.

**Art. 5**  
**DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a dichiarazione autocertificativa (DUAAP), ai sensi dell'art. 1 della L.R. n° 3/2008, inoltrata da parte di persone fisiche residenti nel Comune di Arborea o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti ed aventi la sede legale nel Comune di Arborea, da un socio illimitatamente responsabile.
  
2. Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell'istanza, anche digitalmente in una delle seguenti modalità:
  - a) presentazione di un Cd-rom o DVD, non riscrivibile, recante sul supporto la firma autografa dell'interessato e del tecnico incaricato e la data, apposte tramite pennarello indelebile. L'interessato dovrà allegare, in tal caso, una dichiarazione in cui attesta la perfetta corrispondenza e identità fra i documenti cartacei e i documenti contenuti nel supporto digitale;
  - b) invio della documentazione firmata tramite firma digitale ed trasmessa mediante posta elettronica certificata;

Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea

3. I documenti digitalizzati dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf, in scala conforme alla copia cartacea.

4. Una copia cartacea dell'intera documentazione, quando giudicata completa, sarà vidimata dal SUAP e restituita all'interessato quale ricevuta.

5. L'avvio dell'attività può essere effettuato trascorsi non meno di venti giorni dalla data di presentazione della DUAAP, qualora non siano giunte dal Comune comunicazioni contrarie.

6. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- b) per le società, designazione del soggetto preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, opportunamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) dichiarazione sottoscritta dal titolare della ditta individuale, ovvero dal soggetto all'uopo designato dalla società, circa il possesso dei requisiti morali e professionali indicati al precedente articolo 2;
- d) attestazione della regolarità della posizione del richiedente agli effetti delle normative antimafia (la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n° 252/1998);
- e) settore o settori merceologici di vendita;
- f) dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare o dal legale rappresentante della società, attestante il rispetto di tutte le norme vigenti applicabili al caso di specie.

7. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) per tutte le attività del settore alimentare, notifica igienico-sanitaria per la registrazione dell'attività, redatta secondo le disposizioni riportate al successivo art. 25;
- b) copia o estremi di ogni altro atto abilitativo necessario a seconda del caso (o autocertificazione recante l'indicazione degli estremi necessari al reperimento d'ufficio di tali documenti);
- c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;

8. In caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno. Qualora il permesso di soggiorno abbia una scadenza compresa nei tre mesi successivi alla presentazione della DUAAP, l'interessato dovrà impegnarsi ad espletare tutte le procedure per il rinnovo dello stesso nei termini di legge, a pena di decadenza dell'atto abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

9. La DUAAP di cui al presente articolo abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
- all'esercizio dell'attività nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.

10. In caso di palese e grave carenza di documentazione, l'ufficio respinge immediatamente l'istanza disponendo il divieto di realizzare quanto comunicato e segnalando al richiedente le carenze riscontrate. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta incompleta od irregolare sotto il profilo esclusivamente formale, il Comune ne dà comunicazione all'interessato entro sette giorni, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità ed invitando a rimuoverle entro dieci giorni. Ove l'interessato non provveda entro tale termine, la pratica viene definitivamente archiviata e si procederà all'emissione di un ordine di non procedere a realizzare quanto dichiarato. Successivamente, potrà essere inoltrata una nuova comunicazione.

11. In caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti, o requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, o comunque richiesti per la realizzazione di quanto indicato nella dichiarazione autocertificativa, l'ufficio procede ad emettere un ordine di non procedere a realizzare quanto dichiarato, o alla rimessa in pristino in caso di intervento già avviato, oltre a quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L.R. n. 3/2008 in ordine alla segnalazione alla Procura della Repubblica dei soggetti che avessero reso dichiarazioni mendaci.

13. In tutti i casi di cui al presente titolo non è prevista l'emissione di alcun atto da parte degli uffici Comunali. L'interessato dovrà comprovare la regolarità della propria posizione mediante l'esibizione di una copia della DUAAP opportunamente vidimata dal Comune.

14. Ove non sia possibile reperire l'interessato presso l'indirizzo indicato nell'istanza o nella comunicazione ed egli non abbia comunicato variazione dell'indirizzo o recapito, l'Ufficio procede nei successivi dieci giorni, senza ulteriore diffida, ad archiviare l'istanza o comunicazione, dandone avviso al comando di Polizia Municipale per i controlli e gli accertamenti di competenza.

15. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

16. Il trasferimento della residenza (per persone fisiche) o della sede legale (per persone giuridiche) fra due Comuni diversi comporta la presentazione di una DUAAP, nella quale viene dichiarata la variazione intervenuta, al Comune di destinazione. Quest'ultimo provvederà a trasmettere copia della DUAAP stessa al Comune di origine, chiedendo contestualmente la trasmissione di una copia degli atti relativi al fascicolo di cui trattasi.

### TITOLO III CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

#### **Art. 6** **SUBINGRESSO**

1. Il subingresso per atto tra vivi in un'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo fra parenti o affini entro il quarto grado del titolare della ditta individuale, o di uno dei soci in caso di società. A tal fine, occorre presentare una DUAAP secondo le modalità previste all'articolo precedente, dichiarando la relazione di parentela intercorrente fra cedente e subentrante. In carenza di detto requisito, la comunicazione di subingresso è inefficace ancorché accompagnata da un atto pubblico già rogato.

2. La comunicazione di subingresso di cui al comma precedente è efficace sin dalla data di presentazione presso il SUAP. L'ufficio competente provvede a formalizzare la voltura della concessione di suolo pubblico nei confronti del subentrante.

3. Qualora si verifichi la cessione o l'affidamento dell'azienda nei confronti in difformità da quanto disposto al comma 1, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività viene revocato. L'acquirente o gestore potrà, eventualmente, partecipare ai bandi di assegnazione dei posteggi con l'anzianità di presenza maturata dall'azienda acquisita.

4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

#### **Art. 7** **DIMENSIONI, FORMA E DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI**

*Viale Omodeo n. 5 – 09092 Arborea*

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per i mercati esistenti, restano quelle già precedentemente autorizzate. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie ordinaria per i posteggi è:
  - per i posteggi ordinari, di mq 16 (4 x 4);
  - per la sistemazione di mezzi di dimensioni maggiori, può essere previsto fino al 15% di posteggi di mq 20 (5 x 4);
2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

## **Art. 8 ASSENZE**

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie il Comune procede alla revoca della concessione del posteggio.
4. In caso di assenza giustificata ai sensi del comma precedente, il documento dimostrativo (certificato medico o simili) dovrà essere esibito, a pena di invalidità, entro un mese dall'inizio del periodo di assenza.

## **Art. 9 CONCESSIONE ED USO DELLO SPAZIO PUBBLICO**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente.
2. In caso di mancato pagamento, l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.
3. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
4. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.
5. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante. Al termine della vendita, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso i contenitori, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, installati dal Comune.

6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.
7. L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:
  - a) atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
  - b) atto di concessione del posteggio;
  - c) ricevuta di pagamento della TOSAP.

## **Art. 10 ATTREZZATURE E VEICOLI**

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.
2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2.
3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.
4. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo o molestia e non ostacoli il normale transito del pubblico.
5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.
6. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.
7. E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.
8. Durante l'orario di mercato e fino a due ore dopo il termine delle vendite è vietata la circolazione e la sosta all'interno del mercatini di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi degli organi di Polizia Municipale, Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze e i mezzi di vigilanza e soccorso in generale.
9. Nelle aree di mercato, è istituito il divieto di sosta a partire da due ore prima e fino a due ore dopo il termine delle operazioni di vendita.
10. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezione fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

## **Art. 11 NORME COMPORTAMENTALI**

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
  - a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
  - b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
  - c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
  - d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
  - e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

2. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

3. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercatini è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

4. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

## **Art. 12 REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione d'alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che questi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica di cui al successivo art. 25.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.

5. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce, al fine di evitare danni o contaminazioni degli alimenti; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.

6. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.

7. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere nelle aree pubbliche.

## **Art. 13 NORME COMUNI**

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali o comunque non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sulla dichiarazione autocertificativa.

3. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DEI MERCATI**

**Art. 14**  
**MERCATO SETTIMANALE**

1. Il mercato settimanale nel Comune di Arborea è ubicato nell'area di via Venezia/via Milano, e vi si svolge nella giornata del venerdì. Il mercato raccoglie attualmente 23 posteggi dei settori merceologici alimentare e non alimentare. Risultano:

- settore alimentare: n° 2 posteggi assegnati;
- settore non alimentare: n° 6 posteggi assegnati;
- produttori agricoli: n° 3 posteggi assegnati;
- posteggi liberi: n° 12.

2. La Giunta Comunale potrà provvedere ad istituire nuovi mercati, con cadenza settimanale o bisettimanale, nelle seguenti aree:

- Centro fieristico comunale;
- Zona servizi piste ciclabili, adiacente piazza Gramsci.

Nel provvedimento istitutivo verrà specificato:

- il numero di posteggi previsti, suddivisi per settore alimentare e non alimentare;
- il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli;
- il numero di posteggi liberi;
- il giorno di svolgimento;
- la dimensione e la sistemazione dei posteggi.

3. L'orario di vendita nei mercati è fissato dalle ore 08:00 alle ore 14,00. In occasione delle festività o ricorrenze è prevista la possibilità di prolungare l'orario di vendita fino alle ore 15:30.

4. I titolari dei posteggi potranno accedere agli spazi destinati alla vendita due ore prima dell'inizio dell'orario di apertura fissato dal comma 3, e dovranno lasciare libere le aree non oltre un'ora dopo l'orario di chiusura.

**Art. 15**  
**ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. E' confermata ogni assegnazione di posteggio effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I posteggi dei mercati vengono assegnati mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica. Gli uffici comunali provvedono ad emanare apposito bando:

- per le nuove disponibilità, entro sessanta giorni dal momento in cui uno o più posteggi siano stati istituiti o siano tornati nella disponibilità dell'Amministrazione e non vi sia una graduatoria in corso di validità per la riassegnazione dello stesso;
- in caso di posteggi che risultassero vacanti a causa di un numero di partecipanti al bando inferiore alla disponibilità, con cadenza almeno biennale.

3. Il bando comunale deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- b) l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza del titolo abilitativo, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;
- e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.

4. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al comma precedente, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
  - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
  - c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
  - d) In ulteriore subordine progressivo:
    - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
    - numero familiari a carico;
    - anzianità del richiedente;
    - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
    - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
5. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia Municipale. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.
6. La graduatoria di cui al precedente comma 2 ha valore per tre anni dalla sua approvazione. Durante tale periodo, ogni posteggio resosi disponibile verrà assegnato in ordine di graduatoria.
7. Qualora fossero presenti domande di miglioria, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni. Il posteggio lasciato libero dall'operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato seguendo la medesima graduatoria.
8. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 228/2001 sarà pari al 30% del totale dei posteggi di cui è prevista la concessione nell'ambito del mercato. Tale riserva non si applica per i mercati in cui non sia prevista la vendita nel settore merceologico alimentare.
9. Fatte salve le assegnazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione a seguito di cessazione o revoca, verrà data priorità ai produttori agricoli fino alla copertura dei posti ad essi riservati.
10. In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.
11. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 4. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.
12. In caso di assenza dell'operatore titolare della concessione, ancorché si tratti di produttore agricolo, l'assegnazione giornaliera verrà fatta con i criteri di cui al successivo art. 17

## **Art. 16**

### **ITER AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 15, il Comune provvede ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio.
2. Qualora l'assegnatario del posteggio sia già in possesso di un titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, questi potrà esercitare l'attività sin dalla data di emissione della concessione del posteggio. Per nuovi operatori, per poter esercitare l'attività sarà necessario presentare una dichiarazione autocertificativa, secondo i criteri generali riportati al precedente art. 5.

3. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

#### **Art. 17**

#### **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI**

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08:00, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo abilitativo, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato, con priorità allo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Municipale. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.

3. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio, anche quando non vi sia la presenza di un responsabile comunale.

4. Nell'assegnazione dei posteggi liberi viene garantita una riserva per i produttori agricoli pari al 30% dei posteggi disponibili in tale giornata. Si seguono i criteri di priorità di cui al precedente comma 2. In caso di mancata assegnazione ai produttori agricoli, a causa di un numero di presenti inferiore ai posti riservati, si procederà ad assegnare gli stessi agli altri operatori, con priorità al settore alimentare, secondo i criteri indicati al comma 2.

5. Il titolo abilitativo degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dal titolo per l'esercizio dell'attività in forma itinerante integrato dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 18**

#### **SCAMBIO DI POSTEGGIO E MIGLIORIA**

1. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova assegnazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.

2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi, a seguito di presentazione di un'apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori interessati. Il Comune provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulle concessioni, previa verifica della regolarità dei pagamenti dovuti.

3. Gli operatori interessati ad effettuare una miglioria dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. Per spostamenti verso posteggi da assegnare, si applica quanto previsto dal precedente art. 15. Gli spostamenti verso posteggi di cui non sia prevista l'assegnazione possono essere consentiti a condizione che ciò non pregiudichi l'assetto generale del mercato e la suddivisione delle categorie merceologiche pianificata dall'Amministrazione.

#### **Art. 19**

#### **DURATA E RINNOVI**

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, la concessione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni. Sono fatti salvi i casi in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo, nei casi previsti dalla legge o per motivi di pubblico interesse.

## **Art. 20 MERCATI STRAORDINARI**

1. In prossimità di particolari ricorrenze, o durante la stagione turistica, sarà possibile effettuare mercati straordinari, consistenti nella ripetizione del mercato settimanale in giornate supplementari, previa emanazione di uno specifico provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

## **Art. 21 MODIFICHE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI**

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse procedure previste per la istituzione di nuovi mercati.

2. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, se non già previsti nel presente Regolamento, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

## TITOLO V DISCIPLINA DELLE FIERE E DELLE SAGRE

### **Art. 22 FIERE E SAGRE IN ARBOREA**

1. Nell'ambito del Comune di Arborea sono istituite le seguenti fiere:

<b>Denominazione</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Luogo</b>	<b>Settore merceologico previsto</b>
Sagra della polenta	Annuale, ottobre	Piazza Maria Ausiliatrice	Alimentare, non alimentare, somministrazione
Rassegna enogastronomica dei piatti tipici delle etnie locali	Annuale, agosto	Piazza Maria Ausiliatrice	Alimentare, non alimentare, somministrazione
S. Patrono (SS. Redentore)	Annuale, luglio	Piazza Maria Ausiliatrice	Alimentare, non alimentare, somministrazione
Fiera dell'Agricoltura e dell'ortoflorovivaismo	Annuale, aprile/maggio	Centro fieristico Strada 19	Alimentare, non alimentare, somministrazione
Corpus Domini	Annuale, giugno	Piazza Maria Ausiliatrice	Alimentare, non alimentare, somministrazione
Sagra delle Angurie	Annuale, luglio/agosto	Località variabile	Alimentare, non alimentare, somministrazione
S. Patrono (B.M.V. Assunta)	Annuale, agosto	Loc. Luri	Alimentare, non alimentare, somministrazione

2. Oltre a quelle indicate nel comma precedente, la giunta comunale è delegata ad adottare i provvedimenti istitutivi per nuove fiere, a condizione che le stesse abbiano una durata massima di tre giorni e si svolgano ad almeno quindici giorni di distanza da un altro analogo evento.

3. Per ognuna delle fiere sopra elencate, il Comando di Polizia Municipale emana un bando pubblico, entro i 90 giorni precedenti l'inizio della fiera, con l'indicazione dei seguenti elementi:
- il numero, la dimensione e l'ubicazione dei posteggi da assegnare;
  - la categoria merceologica di ogni posteggio;
  - gli eventuali posteggi riservati ad artigiani, hobbisti o soggetti che effettuino attività di vendita in modo sporadico ed occasionale;
  - gli spazi disponibili per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.
- Entro i successivi trenta giorni, i soggetti interessati potranno inoltrare domanda per l'assegnazione di un posteggio presso la fiera.
4. La Giunta Comunale potrà, con proprie deliberazioni, fornire indirizzi circa le specifiche dei bandi di cui al comma 3, per ognuna della sagre istituite nell'ambito comunale.
5. Possono concorrere all'assegnazione dei posteggi nelle fiere comunali:
- i soggetti già in possesso di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche;
  - i soggetti non in possesso di alcun titolo per il commercio su aree pubbliche e che si impegnino a presentare la DUAAP, secondo i criteri generali di cui al presente regolamento, a seguito di aggiudicazione del bando e comunque almeno venti giorni prima dell'inizio della manifestazione;
  - limitatamente ai posteggi ad essi eventualmente riservati, gli artigiani, gli hobbisti ed i venditori non professionali.
6. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data:
- dal maggior numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della stessa fiera o, per fiere di nuova istituzione, per i primi tre anni, dal maggior numero di presenze valutato nelle fiere del Comune;
  - dalle tipologie merceologiche trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare;
  - a parità di condizioni, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o presentazione delle stesse;
  - in caso di ulteriore parità si terrà conto della anzianità maturata, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
7. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini potranno essere ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, e sempre che siano già in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività o lo possano conseguire nei termini di legge.
8. In caso di sagre e manifestazioni pubbliche, al soggetto/comitato organizzatore nonché ad ulteriori associazioni o comitati che abbiano preso parte all'organizzazione dell'evento è garantita l'assegnazione di un posteggio per la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande.
9. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera normale o nella fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
10. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comando della Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comando della Polizia Municipale tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 23** **DECADENZA**

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su area pubblica, oltre a quanto previsto dagli ulteriori articoli del presente regolamento, decade qualora il titolare:

- non utilizzi il posteggio assegnato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da comprovarsi secondo le modalità prescritte nel presente regolamento;
- non risulti più provvisto dei necessari requisiti soggettivi ed idonei allo svolgimento dell'attività;
- in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria.

### **Art. 24** **SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni di legge vigenti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge stessa. In particolare:

- le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale n° 5/2006 sono punite con le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della stessa norma;
- le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 193/2007;
- le violazioni alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa sono punite con le sanzioni di cui al titolo I, capo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, che non costituiscano violazione delle norme di Legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti della Legge n° 3/2003.

### **Art. 25** **DISPOSIZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA**

1. Tutte le attività commerciali del settore alimentare sono tenute ad effettuare la notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n° 193 del 06/11/2007 e dal presente regolamento. In particolare, la notifica sarà necessaria in tutti i casi di:

- avvio di nuova attività;
- trasferimento dell'attività;
- modifiche alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti;
- modifiche alla tipologia dell'attività svolta;
- subentro nella titolarità dell'esercizio.

Non è richiesta una nuova notifica per ogni assegnazione di posteggio in capo alla stessa ditta, qualora non vengano utilizzate attrezzature ed installazioni particolari.

2. Le notifiche di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice copia presso il Comune di Arborea, attraverso la modulistica all'uopo predisposta, unitamente alla seguente documentazione:

- planimetria del posteggio o della zona di esercizio, con l'indicazione della disposizione delle attrezzature utilizzate;
- relazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature, datata e sottoscritta dal titolare;

- relazione descrittiva della produzione e/o distribuzione (elenco prodotti finiti, eventuali materie prime, potenzialità produttiva e/o distributiva, ciclo o cicli di produzione e/o distribuzione, indicazione del numero di dipendenti/addetti, distinti per sesso e mansione) con indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, a firma del titolare.

3. Le tre copie dell'intera documentazione indicata al comma 2 saranno così utilizzate:

- una copia, completa degli estremi di ricezione da parte del Comune, sarà trattenuta dal richiedente e conservata presso l'esercizio, a disposizione per i controlli degli organi di vigilanza;
- una copia sarà trattenuta agli atti del Comune;
- una copia sarà tempestivamente inoltrata, a cura del Comune, all'Azienda Sanitaria competente, per i controlli di competenza.

4. Indipendentemente dalla tipologia dell'attività e dalla fattispecie oggetto di comunicazione, tutte le notifiche hanno efficacia immediata e consentono, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari, l'avvio dell'attività o la realizzazione delle modifiche proposte dall'interessato sin dalla data di accettazione presso il Comune.

## **Art. 26 NORMA DI RINVIO**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale;

2. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazione delle stesse;

3. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.